

GESTIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO
DA PARTE DELLA SOCIETA' IGEI

All. n.18/bis

DESCRIZIONE	Consuntivo 2008	Consuntivo 2007	Variazioni
PROVENTI :			
- Affitti	76.485,58	70.542,99	5.942,59
- Recupero di spese varie	542,95	563,33	-20,38
- Entrate varie	290,82	253,26	37,56
	77.319,35	71.359,58	5.959,77
SPESE:			
- Spese di manutenzione	41.188,07	85.281,02	-44.092,95
- Spese di conduzione	632,88	406,38	226,50
- Imposta comunale sugli immobili	75.830,33	69.058,42	6.771,91
- Spese diverse	3.822,32	2.236,79	1.585,53
	121.473,60	156.982,61	-35.509,01
PERDITA.....	-44.154,25	-85.623,03	41.468,78

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Allegato n. 19

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONI
Eliminazione dei residui attivi per irrecuperabilità ed insussistenza di:			
- crediti contributivi verso le aziende	79.108.170,23	74.902.164,29	4.206.005,94
- crediti contributivi verso i datori di lavoro e lavoratori del settore agricolo.....	1.530.901,83	6.512.476,13	-4.981.574,30
- crediti per contributi dovuti per i lavoratori domestici.....	1.015,19	35.332,44	-34.317,25
- crediti per contributi dovuti lavoratori marittimi.....	791.241,92	1.137.057,35	-345.815,43
- crediti per prestazioni da recuperare	18.784.533,52	6.280.595,25	12.503.938,27
- crediti per interessi di mora , sanzioni civili e amministrative.....	167.527,91	985.200,38	-817.672,47
TOTALE	100.383.390,60	89.852.825,84	10.530.564,76

Appendice

Evoluzione legislativa e normativa

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2008, la Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti è stata influenzata dai mutamenti del contesto normativo sia sul fronte contributi/prestazioni che sugli oneri di gestione.

Nell'ambito del settore contributivo l'esercizio 2008 è stato interessato prevalentemente dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimi di retribuzione imponibile.

A tal proposito, a partire dal periodo di paga in corso all' 1/1/2008, in applicazione dell'art. 1 della Legge 26/06/1981, n. 537, è aumentato il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, determinato nella misura definitiva del 1,7 per cento.

I minimi, se inferiori, sono stati adeguati al minimale giornaliero corrispondente al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dall'1/1/2008 pari a € 42,14 giornalieri.

Con la stessa decorrenza sono variate le retribuzioni convenzionali dei lavoratori all'estero, occupati nei Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, sulla base della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali per i dipendenti impiegati e operai, così come previsto dall'art. 4, comma 1 della Legge n. 398/1987.

E' stata prevista un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una diminuzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

Per ogni lavoratore interessato è stato possibile ridurre la contribuzione in funzione della percentuale di TFR maturando conferita al fondo di previdenza complementare ovvero al fondo INPS nella seguente percentuale:

anno	percentuale
2008	0,19%

come già avvenuto in passato per situazioni analoghe, l'esonero contributivo è stato applicato riducendo dapprima i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione. In caso di incapacienza, sono stati abbattuti gli altri contributi dovuti all'INPS, con esclusione del contributo destinato al Fondo di garanzia per il TFR e di quello ex articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978,(formazione continua).

L'articolo 1, commi 62-64 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha disciplinato il finanziamento della formazione continua in agricoltura senza aggravio per i contribuenti. E' stato infatti previsto che, ferma restando l'aliquota di finanziamento della disoccupazione, un di cui di tale aliquota pari allo 0,30% fosse destinato al nuovo fondo istituito.

L'art. 1, comma 67 legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede che con effetto dal 1° gennaio 2008 non trova più applicazione il regime contributivo previsto per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono incluse nella base imponibile ed assoggettate a contribuzione ordinaria le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata al contratto collettivo medesimo, alla misurazione di incrementi di produttività, di qualità, ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati

L'art.1, comma 71 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario (art. 2, comma 19, legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Più precisamente, le imprese con più di quindici dipendenti non sono più tenute a versare al Fondo Prestazioni Temporanee gestito dall'Istituto il contributo aggiuntivo del 5% della retribuzione, corrisposta nel 2008, eccedente il limite individuale delle 40 ore di straordinario.

Sul fronte delle prestazioni le novità riguardano, tra l'altro, il sostegno del reddito familiare interessato dalle sottostanti norme:

l'articolo 1, comma 200 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto un incremento della prestazione mediante la rideterminazione degli importi e dei livelli di reddito, nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i nuclei con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili.

Tale rideterminazione è stata effettuata sulla base dei criteri dettati dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2008 pubblicato nella G.U. n. 132 del 07/06/08.

L'articolo 1, commi 136 e 137 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto il recupero rateizzato dell'ANF indebitamente corrisposto ai cittadini italiani residenti all'estero.

Il Decreto Legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 "Attuazione della Direttiva 2004/83/CE", in vigore dal 19 gennaio 2008, ha previsto, nell'ambito di una più ampia serie di modifiche normative, l'introduzione nel nostro ordinamento dello status di protezione sussidiaria attribuito al "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...".

Pertanto, il cittadino al quale viene riconosciuto lo status di protezione sussidiaria, ha diritto come previsto per lo status di rifugiato, alla tutela del nucleo familiare e della maternità.

Inoltre nel corso del 2008 sono state fornite le dovute precisazioni in tema di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, chiarendo che il genitore naturale non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta e la prestazione sarà erogata direttamente all'altro genitore naturale convivente in base ai redditi di quest'ultimo.

Sono state altresì fornite le istruzioni per consentire al datore di lavoro di erogare al lavoratore l'eventuale differenza tra quanto spettante per gli ANF nello Stato italiano e quanto corrisposto ai familiari residenti nello Stato della U.E.

Per quello che riguarda la malattia, dall'08/07/2008 è entrato in vigore il D.M. 08/05/2008 che ha confermato, per dodici mesi, la già vigente disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso

di infermità che comportino incapacità temporanea al lavoro, innovando il numero massimo di riferimento per gli incarichi ed i compensi.

Nell'ambito della maternità, in attuazione dell'articolo 2, commi 452-456 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), si è proceduto alla modifica della disciplina del congedo di maternità/paternità e parentale in favore dei lavoratori dipendenti, genitori adottivi ed affidatari, sia in caso di adozioni nazionali che internazionali.

Inoltre, l'articolo 1, comma 83 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha esteso ai lavoratori esclusivi iscritti alla gestione separata, l'applicazione dell'articolo 7 del T.U. sulla maternità e paternità.

Per quello che riguarda la cessazione del rapporto di lavoro, norma comune per lo stato di disoccupato o sospeso dal rapporto di lavoro è quella introdotta all'art. 1 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con la quale è stata rapportata al 100% della variazione dell'indice dei prezzi di consumo la perequazione automatica dei tetti massimi per le prestazioni di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, di seguito vengono riepilogate le norme che hanno interessato i diversi settori occupazionali.

Per la disoccupazione, l'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha previsto l'elevazione della durata e della misura, nonché della relativa contribuzione figurativa, dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali. La durata è stata portata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Per quello che riguarda la misura la percentuale di commisurazione alla retribuzione della indennità in parola è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi, al 50 per cento per i due mesi susseguenti e al 40 per cento per i restanti mesi di beneficio.

La contribuzione figurativa viene riconosciuta per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste.

L'articolo 1, comma 26 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha previsto la rideterminazione della percentuale di commisurazione alla retribuzione, dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti - di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86. Tale percentuale è pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni, fino a un massimo di 180 giornate e comunque non superiore alla differenza tra il

numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

L'articolo 1, comma 84 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha previsto modifiche all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per i lavoratori sospesi ed all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi dell'artigianato.

Nel merito della cassa integrazione guadagni, mobilità e trattamenti speciali in deroga: l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai commi 521 e 522 ha previsto per il 2008 la possibilità di concessioni da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di indennità di mobilità e di disoccupazione speciale edile in deroga alle norme generali. Il comma 523 ha introdotto per il 2008 la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. Nel contempo il comma 524 per il 2008 ha rifinanziato le proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività.

Infine, riguardo al trattamento di fine rapporto, si osserva che dal primo gennaio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169/2007, che ha nuovamente modificato la legge fallimentare.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 447/2007 depositata il 21 dicembre 2007, è intervenuta sulla questione dell'esclusione dell'intervento del Fondo nel caso in cui il Tribunale non dichiara il fallimento a causa dell'esiguità dei debiti, dichiarando l'inammissibilità della questione. Di conseguenza, con il messaggio n. 1069 del 14.1.2008 l'Istituto ha sciolto la riserva contenuta nella circolare n. 53 del 7 marzo 2007, confermando che: "Allo stato, le richieste di intervento che rientrano in questa casistica non potranno trovare accoglimento. Nelle segnalate ipotesi non potranno trovare accoglimento le domande presentate sulla base dei requisiti che devono far valere i dipendenti di datori di lavoro non soggetti alle procedure concorsuali".

Con DM 12.12.2007 n. 28862 il tasso di interesse legale è passato dal 2,5% al 3%. A tale proposito si ricorda che il Fondo è tenuto a corrispondere ai lavoratori oltre alla rivalutazione monetaria anche gli interessi legali dalla data

di cessazione del rapporto di lavoro (presentazione della domanda per i crediti di lavoro) sino a quella di effettivo soddisfo.

Circa gli oneri di gestione si rappresenta il contenuto dell'art. 2, comma 25 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (finanziaria 2009) che ha previsto, con effetto retroattivo il riordino dei trasferimenti per prestazioni previdenziali (nulla innovando per quanto concerne il finanziamento delle prestazioni assistenziali), stabilendo che non sono a carico della gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS (GIAS) gli oneri relativi alle seguenti disposizioni:

art. 1, comma 11 lettera a della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (incremento assegni al nucleo familiare);

art. 1, comma 1167 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (incremento indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti interi);

art. 1 commi 25, 26 e 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (incremento indennità di disoccupazione non agricola a requisiti interi e requisiti ridotti, nonché miglioramento dell'indicizzazione del meccanismo dei c.d. "tetti");

art. 1, comma 71 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (soppressione del contributo aggiuntivo sulle ore di straordinario alla gestione prestazioni temporanee);

art. 1, comma 200 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (incremento assegni al nucleo familiare).

**Gestione speciale per l'erogazione dei trattamenti
pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi
decreto legislativo 20 novembre 1990, n° 357**

Rendiconto dell'anno 2008

PAGINA BIANCA

Relazione del Direttore generale

Il bilancio consuntivo dell'anno 2008 della Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n.357, redatto secondo gli schemi del D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97, presenta un disavanzo economico di esercizio di 240 mln.

Per effetto di tale risultato di esercizio l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2008 si riduce a 2,342 mld.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

Risultato di esercizio e situazione patrimoniale
(in milioni di euro)

Anno	Entrate	Uscite	Risultato di esercizio	Situazione patrimoniale al 31.12
2004	1.134	1.146	-12	3.091
2005	1.115	1.246	-131	2.960
2006	1.188	1.337	149	2.811
2007	1.213	1.442	-229	2.582
2008	1.171	1.411	-240	2.342

Nella successiva tabella si riportano, in forma aggregata, i dati riassuntivi della gestione accertati nell'anno 2008 e nell'anno 2007.

CONSUNTIVO 2008
SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE
(In milioni di euro)

	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	VARIAZIONI
AVANZO / DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	2.582	2.811	-229
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	1.031	1.030	1
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	...	...	0
Poste correttive e compensative di entrate correnti - <i>Rimborso di contributi</i>	...	-2	2
<i>Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</i>	1.031	1.028	3
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Trasferimenti dalla G.I.A.S.	8	14	-6
Trasferimenti da altre gestioni dell'I.N.P.S.	5	4	1
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	13	18	-5
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.044	1.046	-2
COSTO DELLA PRODUZIONE			
PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
Spese per prestazioni	-1.402	-1.432	30
Poste correttive e compensative di spese correnti	10	39	-29
<i>Totale prestazioni istituzionali</i>	-1.392	-1.393	1
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Trasferimenti passivi	-6	-6	0
Spese di amministrazione	-3	-2	-1
<i>Totale oneri diversi di gestione</i>	-9	-8	-1
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-1.401	-1.401	0
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (B)	-357	-355	-2
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
Interessi attivi	117	126	-9
Canone d'uso	...	...	0
Interessi passivi	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	117	126	-9
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (B) + (C)	-240	-229	-11
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	...	...	...
RISULTATO D'ESERCIZIO	-240	-229	-11
AVANZO / DISAVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	2.342	2.582	-240

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione speciale nel 2008, di seguito si forniscono, per il conto economico le seguenti delucidazioni.

Valore della produzione - 1,044 mld

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi- Le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti sono state pari a 1,031 mld e presentano un incremento di 1 mln rispetto al gettito contributivo relativo all'esercizio precedente (1,030 mld).

Il numero degli iscritti, per l'anno 2008, è stato rilevato in 61.505 unità. Le quote di partecipazione degli iscritti risultano pari a 0,313 mln e sono analizzate nell'allegato n.1.

A rettifica delle suindicate voci le poste correttive e compensative delle entrate sono determinate in 0,451 mln da attribuire interamente al rimborso di contributi.

Altri ricavi e proventi comprendono:

- i trasferimenti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali destinati: alla copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e riduzioni di aliquote (4 mln), e alla copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione della retribuzione imponibile e dal riconoscimento di agevolazioni del settore agricolo (4 mln);
- il trasferimento da altre gestioni dell'I.N.P.S. attiene al trasferimento da parte del Fondo per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, della contribuzione correlata a copertura dei periodi di erogazione dell'assegno straordinario a sostegno del reddito a favore dei lavoratori ammessi a fruirne nell'ambito dei processi di agevolazione all'esodo che nell'esercizio in esame è stato di 5 mln.

Costo della produzione -1,401 mld**Prestazioni istituzionali**

Le spese per prestazioni esposte nell'allegato n.2, ammontano a 1,402 mld, a fronte di 1,432 mld registrate nell'esercizio precedente; con un decremento rispetto al 2007 di 30 mln.

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nel prospetto che segue vengono riportati, con riferimento all'ultimo quinquennio, i dati relativi al numero degli iscritti ed al numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi	Prestazioni	Rapporto iscritti pensioni	Rapporto Contributi Prestazioni
(in milioni di euro)						
2004	63.854	37.759	971	1.139	1,7	0,85
2005	64.051	37.919	962	1.236	1,7	0,78
2006	61.920	38.760	986	1.327	1,6	0,74
2007	63.188	40.440	1.030	1.432	1,6	0,72
2008	61.505	41.447	1.031	1.402	1,5	0,74

Nella tabella della pagina seguente sono riassunti i dati relativi al numero degli iscritti e dei pensionati per ciascun istituto di credito.